

## Edizione di martedì 21 Maggio 2019

### IMPOSTE SUL REDDITO

**Italia ancora più attrattiva per i lavoratori impatriati**

di Davide Albonico, Mosè Cafiero

### AGEVOLAZIONI

**Socio di controllo e regime forfettario**

di Sandro Cerato

### IVA

**La fattura elettronica per l'estrazione dei beni dal deposito Iva**

di Marco Peirolo

### AGEVOLAZIONI

**Il premio per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti**

di Luigi Scappini

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**Non deducibili le spese della vendor due diligence se la plusvalenza è Pex**

di Fabio Landuzzi

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di Andrea Valiotto

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Italia ancora più attrattiva per i lavoratori impatriati***

di Davide Albonico, Mosè Cafiero

L'[articolo 5 D.L. 34/2019](#) (cd. **Decreto Crescita**), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019, ha apportato rilevanti modifiche ai **regimi fiscali di favore recentemente introdotti per attrarre capitale umano**, e gettito, in Italia.

In particolare, con l'obiettivo di intensificare la crescita economica del Paese, sono state **potenziate le agevolazioni fiscali previste per il regime dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia** (c.d. "*impatriati*"), introdotto dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#) (c.d. Decreto Internazionalizzazione), e successivamente modificato dalla **L. 232/2016** (cd. Legge di bilancio 2017).

Tali novità hanno **allargato decisamente il perimetro soggettivo di applicazione**, avendo semplificato i requisiti di accesso al regime, ora meno stringenti.

Preliminarmente si ricorda come i destinatari del regime predetto siano le **persone fisiche**, cittadini **europei** ma anche di **Stati non appartenenti all'Unione con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale**, titolari di **redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di lavoro autonomo**, che:

- **non sono state residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti al trasferimento sul territorio dello Stato della residenza**, ai sensi dell'[articolo 2 Tuir](#);
- mantengono la **residenza in Italia per i due anni successivi al trasferimento**;
- svolgono l'**attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato**.

Dato che le modifiche troveranno applicazione a partire dal **1° gennaio 2020** e che, ai fini delle imposte sui redditi si considerano **residenti** le persone che **per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente** o hanno nel territorio dello Stato il **domicilio** o la residenza ai sensi del Codice civile (*ex articolo 2 Tuir*), per poter beneficiare dell'agevolazione il trasferimento in Italia potrà avvenire a partire **dal 3 luglio 2019**.

Le **nuove disposizioni**, prevedono, a differenza di quanto disciplinato nel testo ante modifiche:

- il potenziamento del beneficio fiscale, attraverso **l'innalzamento della percentuale di esenzione del reddito imponibile Irpef prodotto in Italia dal 50% al 70%**;
- **la riduzione dei periodi d'imposta, da cinque a due, di residenza all'estero precedenti al**

**trasferimento in Italia da parte del lavoratore;**

- l'**eliminazione dell'obbligo** per i lavoratori impatriati **di rivestire ruoli direttivi** ovvero di essere in possesso di **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**;
- l'**eliminazione della previsione** di dover necessariamente **svolgere l'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro** instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- l'aumento della **parziale esenzione del reddito imponibile Irpef fino al 90%** per i lavoratori impatriati che trasferiscono la propria residenza **in una delle regioni del Sud Italia** (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sardegna e Sicilia);
- la **proroga del beneficio per altri cinque anni**, con **esenzione ridotta al 50%** della base imponibile Irpef (in luogo del 30% previsto per i primi cinque anni), a condizione che **successivamente al trasferimento in Italia, o nei dodici mesi precedenti, il lavoratore, ovvero il coniuge, il convivente o i figli, anche in comproprietà, acquisti o abbia acquistato un immobile ad uso residenziale in Italia o abbia un figlio minorenne o un figlio a carico, anche in affido preadottivo**. Se i figli minorenni o a carico sono almeno pari a tre è previsto anche un aumento della misura agevolativa di **esenzione del reddito dal 50% al 90%**.

In ultimo, potranno ora usufruire della norma di vantaggio **anche coloro che non si sono mai iscritti all'Aire, purché abbiano mantenuto per un periodo minimo di due anni la residenza fiscale in altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni**. La medesima previsione di favore si applica poi anche ai **lavoratori già impatriati al 31.12.2019**.

Di fatto, il legislatore prevede una **sanatoria per gli "impatriati italiani"** che hanno già trasferito **la residenza in Italia nel 2019** e a cui sono stati notificati **atti impositivi – non ancora definitivi** – volti al recupero del beneficio a causa della **mancata iscrizione all'Aire negli anni trascorsi all'estero** o nel caso in cui non siano ancora **decorsi i termini per l'accertamento** di cui all'[articolo 43 D.P.R 600/1973](#), a condizione che essi siano stati residenti in uno Stato estero sulla base di una **Convenzione contro la doppia imposizione**.

Si ricorda infine che, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 17/E/2017](#), il **regime degli impatriati non è cumulabile con il regime dei c.d. "neo residenti"** (L. 232/2016, c.d. Legge di bilancio 2017).

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **Socio di controllo e regime forfettario**

di Sandro Cerato

**Il contribuente in regime forfettario** che detiene il **50%** di una **società a responsabilità limitata** con attività riconducibile a quella svolta in regime forfettario è escluso dal regime forfettario a partire dall'anno successivo.

La conferma è contenuta nella **risposta all'istanza di interpello 146/2019** pubblicata ieri, **20 maggio**, sul sito dell'Agenzia delle entrate in cui è stato affrontato il caso di un **professionista esercente l'attività di ingegnere** in regime forfettario (codice Ateco 71.12.10) che nel contempo riveste la qualifica di socio al 50% in una società a responsabilità limitata esercente un'attività contraddistinta dal medesimo codice Ateco.

Gli stessi due soci sono anche **amministratori** e non vi sono **particolari diritti connessi alle due partecipazioni**; lo statuto prevede inoltre che per la maggioranza è necessario **detenere più del 50% dei diritti di voto**.

Si ricorda preliminarmente che, a partire dal 2019, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (**L. 145/2018**), **costituisce causa di esclusione** dal regime la detenzione di una **partecipazione di controllo in una società a responsabilità limitata** (a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia optato per la trasparenza fiscale di cui all'[articolo 116 Tuir](#)) esercente un'attività economica ric0nducibile, direttamente o indirettamente, a quella svolta dal contribuente in regime forfettario (nuova **lett. d**, del [comma 54, L. 190/2014](#)).

In merito all'applicazione di tale **causa di esclusione**, la [circolare 9/E/2019](#) ha precisato quanto segue:

- **il controllo sussiste in presenza di una delle circostanze di cui all'[articolo 2359 cod. civ.](#),** ossia laddove il socio abbia il **controllo di diritto** (oltre 50% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria), ovvero eserciti un'**influenza dominante** anche tramite vincoli contrattuali. Secondo l'Agenzia l'influenza dominante si concretizza, ad esempio, in presenza di una **partecipazione che consenta di esercitare il 50% dei voti in assemblea ordinaria**, fermo restando che nella determinazione del "quantum" di partecipazione si deve aver riguardo anche ai **voti esercitabili tramite società controllate o collegate**, ovvero tramite **interposta persona** (intendendosi per tali i familiari di cui all'[articolo 5, comma 3, Tuir](#));
- **la riconducibilità dell'attività svolta dalla società controllata a quella esercitata dal socio in regime forfettario** si realizza qualora il codice Ateco delle due attività rientri nella **medesima sezione dei codici Ateco**. Tuttavia, affinché operi la causa di esclusione

in parola è altresì necessario, secondo l'Agenzia, che il **contribuente in regime forfettario emetta fatture nei confronti della Srl controllata e che quest'ultima deduca il relativo costo.**

Nel **caso affrontato nella risposta all'istanza di interpello 146/2019** il socio detiene una **quota del 50% della società a responsabilità limitata**, mentre il **restante 50% è detenuto da altro socio estraneo** dal nucleo familiare (ossia non rientrante nei familiari di cui all'[articolo 5, comma 3, Tuir](#)).

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate conferma quanto già indicato nella [circolare 9/E/2019](#), vale a dire che, **ai fini della nozione di controllo**, è sufficiente anche verificare **l'influenza dominante** che si realizza, ad esempio, con la **detenzione del 50% dei diritti di voto**.

Inoltre, poiché l'attività esercitata dalla società controllata è riconducibile a quella svolta dal socio in regime forfettario (**medesimo codice Ateco**), si verifica anche la **seconda condizione** illustrata in precedenza.

Tuttavia, precisa l'Agenzia, **affinché non operi la causa di esclusione** (che comunque scatterebbe dal 2020) **è necessario che il socio non emetta fatture alla società controllata** (con deduzione del costo da parte di quest'ultimo) e che **il contribuente decada dalla carica di amministratore** della società.

Seminario di specializzazione

## I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### **La fattura elettronica per l'estrazione dei beni dal deposito Iva**

di Marco Peirolo

Le **autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito Iva possono**, secondo la libera determinazione dei soggetti proprietari dei beni, essere **analogiche o elettroniche extra-Sdl**, con **obbligo di fattura elettronica per mezzo del Sdl** nel solo caso in cui i **beni estratti dai soggetti Iva italiani, durante la permanenza nel deposito**, siano stati oggetto di **prestazioni di servizi**, territorialmente rilevanti in Italia, che ne hanno **modificato il valore**.

Il chiarimento è stato reso dall'**Agenzia delle Entrate** nella [risposta all'istanza di interpello n. 142 del 14 maggio 2019](#) e deve essere coordinato, per completezza, con quello reso nella [risposta all'istanza di interpello n. 104 del 9 aprile 2019](#), relativo alla diversa ipotesi in cui i soggetti estrattori **non siano stabiliti in Italia, ma soltanto ivi identificati** direttamente, *ex articolo 35-ter D.P.R. 633/1972* o per mezzo di un rappresentante fiscale.

Innanzi tutto, è opportuno rammentare che, anche dopo le modifiche operate dal **D.L. 193/2016**, aventi effetto dal **1° aprile 2017**, l'[articolo 50-bis, comma 6, D.L. 331/1993](#) prevede che **"l'estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'Iva e comporta il pagamento dell'imposta"**.

Secondo l'interpretazione fornita dall'**Agenzia delle Entrate** con la [circolare 12/E/2015](#), ne discende:

- da un lato, che **"possono procedere all'estrazione dei beni dal deposito solo i soggetti passivi d'imposta, identificati in Italia, direttamente o tramite rappresentante fiscale o i soggetti stabiliti in Italia [anche] per il tramite di una stabile organizzazione"**;
- dall'altro, che **"l'operazione comporta l'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto proprietario dei beni che procede in proprio o tramite terzi all'estrazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 mediante reverse charge (...)"**.

Tuttavia, dal **1° aprile 2017**, ad **eccezione** dei **beni introdotti nel deposito in forza di un acquisto intra-unionale e di immissione in libera pratica**, per i quali continua ad essere applicabile il **meccanismo del reverse charge**, l'imposta resta dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, ma è **versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito**, nella specie con Modello F24 e senza possibilità di compensazione sia "orizzontale" che "verticale" ([risoluzione AdE 55/E/2017](#)).

Le modalità di identificazione del soggetto estrattore devono essere **coordinate con le regole in materia di fatturazione elettronica**.

È noto che la **decisione di esecuzione n. 2018/593/UE** del 16 aprile 2018 ha autorizzato l'Italia ad applicare misure speciali di deroga al fine di consentire l'applicazione generalizzata, per obbligo, della **fatturazione elettronica sul territorio nazionale**. In particolare, l'Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da **soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano**, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti nel territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario.

Tale autorizzazione è stata pienamente recepita dal legislatore, in ultimo espungendo dall'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#), il riferimento ai **soggetti identificati**, che **non sono tenuti alla fatturazione elettronica**, fermo restando che le operazioni di cui sono parte possono essere **facoltativamente emesse in formato elettronico tramite il SdI**.

Ne discende, come precisato dalla [risposta all'interpello n. 104/2019](#), che la **posizione Iva italiana del soggetto estrattore non stabilito in Italia** può procedere all'estrazione dei beni dal deposito Iva senza obbligo di emissione della autofattura elettronica per mezzo del SdI.

Se, invece, il soggetto estrattore è **stabilito in Italia**, la **risoluzione 142/E/2019**, confermando quanto già indicato nella **consulenza giuridica n. 956-3/2019 dell'11 gennaio 2019**, ha chiarito che l'**autofattura elettronica** tramite SdI è obbligatoria nel solo caso in cui i beni estratti, **durante la permanenza nel deposito**, siano stati **oggetto di prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, che ne hanno modificato il valore**.

Sembra ragionevole ritenere che le stesse indicazioni valgano nel caso in cui l'estrazione abbia per **oggetto beni precedentemente introdotti in deposito** in dipendenza di una **cessione interna**, nel qual caso l'[articolo 50-bis, comma 6, D.L. 331/1993](#) prevede che l'Iva sia versata dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto estrattore.

In questa ipotesi, per la quale è prevista comunque l'**emissione dell'autofattura**, da annotare nel registro degli acquisti dell'autofattura unitamente agli estremi del versamento dell'imposta, è dato ritenere che il formato elettronico del documento con invio tramite SdI sia obbligatorio se i beni estratti, **durante la permanenza nel deposito**, siano stati oggetto di **prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, che ne hanno modificato il valore**.

Seminario di specializzazione

## IVA INTERNAZIONALE 2019 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il premio per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti***

di Luigi Scappini

Agea, con **circolare n. 39883 del 2 maggio 2019**, ha emanato le **istruzioni** per l'attuazione, a livello nazionale, della misura di **riconversione** e di **ristrutturazione** dei **vigneti** per la campagna **2019/2020**, prevista con **Regolamento UE 1308/2013** e regolamentata dal **D.M. n. 1411 del 03.03.2017**, come modificato con **D.M. n. 3843 del 03.04.2019**.

Soggetti **beneficiari** della misura sono le **persone fisiche** o **giuridiche** che conducono vigneti con varietà di **uve da vino**, nonché coloro che posseggono **autorizzazioni** al **reimpianto** dei vigneti valide, con l'esclusione delle autorizzazioni relative a nuovi impianti.

Sono inoltre **escluse** le **autorizzazioni** rilasciate in base alla **conversione di diritti di reimpianto** acquistati da altri produttori.

Schematizzando, rientrano nella misura:

- gli **imprenditori** singoli e associati;
- le **OP** di produttori vitivinicoli;
- le **società** di persone e di capitali; e
- i **consorzi** di tutela.

Resta inteso che, nell'ipotesi della **OP**, l'aiuto viene erogato a quest'ultima, la quale provvederà a "girarlo" ai **singoli beneficiari** a condizione che gli stessi siano **in regola con la normativa nazionale e comunitaria** in materia di potenziale viticolo; infatti, sono esclusi dalla misura i produttori che conducono **vigneti illegali e superfici prive di autorizzazione**.

La riconversione e/o ristrutturazione deve avere a oggetto una **superficie minima** pari a **mezzo ettaro**, ridotto a **300 metri quadri** nell'ipotesi di soggetti che partecipano a un **progetto collettivo** o che hanno una **superficie vitata complessiva non superiore a 1 ettaro**.

Oggetto di **aiuto** sono le **operazioni** previste dai richiedenti che si sostanziano in un **progetto strutturato** in una o più delle **attività** ammesse dall'**articolo 5 D.M. 03.03.2017**, come modificato da ultimo con **D.M. 03.04.2019**.

Le attività si distinguono nelle seguenti tipologie:

**1. riconversione varietale**, consistente:

- nel **reimpianto sul medesimo terreno** o su altro, con o senza modifica nel sistema di allevamento, di una **diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale**;
- **sovrainnesto su impianti già razionali** e in buono stato vegetativo;

**a) ristrutturazione**, che consiste:

- **diverso collocamento del vigneto** a mezzo di reimpianto in una posizione più vantaggiosa da un punto di vista sia agronomico sia per ragioni economiche e climatiche;
- reimpianti nella stessa particella ma con **modificazione della forma di allevamento o del sesto di impianto**;

**b) miglioramento** nelle **tecniche di gestione**.

I progetti di cui ai **punti a) e b)** debbono essere **effettuati alternativamente**:

- **utilizzando un'autorizzazione**;
- **impegnandosi a estirpare un proprio vigneto di ugual dimensione**;
- **estirpendo un vigneto e acquisendo, successivamente, l'autorizzazione**.

Si ricorda, inoltre, che, per **nuovo impianto** deve intendersi la **realizzazione di un impianto di vigneto** in cui siano presenti, oltre alle barbatelle, i pali di testata, quelli di tessitura e quelli di sostegno, nonché almeno il primo palco di fili.

L'**aiuto** può essere **erogato** in due forme differenti.

Una prima consiste nella **compensazione** per le **perdite** derivanti in termini reddituali. In questo caso la compensazione può coprire anche il **100% della perdita subita**, nel limite **massimo** comunque di **3.000 euro per ettaro** vitato. Ai fini dell'**effettivo calcolo** si fa riferimento a quanto previsto con **decreto direttoriale n. 2862/2010**.

Alternativamente può essere richiesto un **contributo** ai **costi** di **ristrutturazione** e di **riconversione**, nel qual caso lo stesso è erogato nel **limite** del **50%** delle **spese sostenute**, elevato al **75%** nelle **Regioni** classificate come **meno sviluppate**, in una delle seguenti forme:

1. nel limite **massimo** di **16.000 euro** per ettaro, in ragione dei **costi effettivamente sostenuti** e del prezzario regionale;
2. in base alle **tabelle standard** dei costi unitari e, comunque, con un **costo medio** pari a **13.500 euro** per ettaro, **elevato a 15.000** nelle Regioni meno sviluppate. Questi valori possono essere ulteriormente incrementati quando l'obiettivo è quello di sostenere le **zone ad alta valenza paesaggistica**, nel qual caso il valore medio sale rispettivamente a **22.000 e 24.500 euro**. Si considerano tali le zone che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- **pendenza del terreno superiore al 30%;**
- **altitudine superiore a 500 metri s.l.m.** con esclusione dei vigneti ubicati su altipiani;
- impianti su **terrazze e gradoni** e
- **viticoltura delle piccole isole.**

I soggetti interessati devono **presentare** la domanda all'organismo pagatore entro il **15 novembre** di ogni anno come previsto dal **D.M. 03.03.2017**, come modificato dal **D.M. 03.04.2019**, mentre nel caso di soggetto aderente a una **OP**, il termine di presentazione per quest'ultima è individuato nel **31 maggio** di ogni anno.

Il termine concesso per la definizione della **graduatoria ammissibilità** delle domande di aiuto è fissato nel **15 febbraio** di ogni anno, mentre quello per la definizione della **finanziabilità** è individuato al **28 febbraio**.

Seminario di specializzazione

## LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Non deducibili le spese della vendor due diligence se la plusvalenza è Pex***

di Fabio Landuzzi

L'**Ordinanza della Cassazione n. 5082/2018** depositata il **21.02.2019**, nel cassare la sentenza del giudice di appello e così disponendo il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell'atto di appello dell'Amministrazione Finanziaria, **si è espressa in senso favorevole alla indeducibilità dei costi** sostenuti da una società in relazione al servizio di c.d. **vendor due diligence** connessa alla successiva **vendita delle partecipazioni** che ne hanno costituito l'oggetto, a sua volta avvenuta **in regime di participation exemption**.

La fattispecie è in verità **alquanto incerta**, tanto che sul punto si conta una precedente sentenza, anch'essa della **CTR Lazio (n. 225 del 2011)**, di tenore opposto ed altresì passata in giudicato.

La posizione dell'**Amministrazione Finanziaria** sulla questione è invece nota.

In prima battuta, nella [circolare 36/E/2004](#), al par. 3, viene fatto riferimento a quanto previsto nella **Legge delega n. 80/2003** in cui all'[articolo 4, lett. eindeducibili i “costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione \(...\)".](#)

A sua volta, la **Relazione illustrativa** specifica che **i costi “specificamente inerenti alla cessione”** delle partecipazioni, che appunto in base alla Legge delega sarebbero **indeducibili**, potrebbero non essere però inclusi fra quelli qualificati come **“oneri accessori di diretta imputazione”**; in questa circostanza, allora, **l'indeducibilità di tali ultimi costi**, secondo la qui citata circolare, dovrebbe avvenire mediante una **variazione in aumento** da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi.

E quali sarebbero secondo la prospettazione dell'Amministrazione Finanziaria questi **“costi specificamente inerenti alla cessione”**? Si tratta dei seguenti:

- gli **oneri accessori** sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (ad es.: le **spese notarili, le perizie tecniche** ed estimative, le **provvigioni** ad intermediari, ecc.);
- gli **altri oneri specificamente collegati al realizzo** della plusvalenza esente.

Con riguardo agli **“oneri accessori di diretta imputazione”**, come indicato anche dalla [circolare 10/E/2006](#), par. 8.1.2, essi sono **direttamente imputati ad abbattimento dei corrispettivi** della

cessione e perciò divengono **(in)deducibili** proprio **in misura corrispondente alla tassazione della plusvalenza** (quindi, in presenza di plusvalenza in regime Pex, sono di fatto **deducibili per il 5%**).

**Gli altri costi** che sono sempre **connessi alla cessione della partecipazione**, ma che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, sarebbero quindi – come sopra detto – **non deducibili** in forza della generale prescrizione dell'articolo 109, comma 5, Tuir: ossia, andrebbero **ripresi a tassazione per il 95% del loro importo** poiché **correlati ad un provento considerato “esente”**.

Questa posizione interpretativa, come premesso, viene **sposata dalla ordinanza qui in commento**; lo stesso Giudice di merito aveva qualificato tali **spese** come **“indispensabili”** e **“assolutamente necessarie”** alla **cessione della partecipazione**, ritenendo non coerente consentirne la deduzione integrale.

Va osservato che questa posizione andrebbe dapprima rivista nel caso, diverso da quello trattato dall'arresto giurisprudenziale in commento, in cui la **trattativa di vendita non vada a buon fine** e quindi i costi della *vendor due diligence* non trovino **né un'accessorietà e né un collegamento diretto con la vendita**; allo stesso modo, sarebbe ragionevole concludere favorevolmente alla **deducibilità piena di tali costi** ove i servizi siano eseguiti in un **periodo di tempo sufficientemente distante dalla cessione**, sì da determinare un nesso fra i due fatti piuttosto debole o del tutto astratto.

Infine, la **critica** all'interpretazione che limita la deducibilità dei costi direttamente connessi alla cessione in **regime Pex**, ma diversi da quelli accessori, fa riferimento al fatto che, come più volte ribadito dalla stessa Amministrazione, tale regime **non ha affatto natura agevolativa**, non integrando un **regime fiscale di favore**, ma solo un bilanciamento della tassazione dei trasferimenti di partecipazioni volto a **evitare fenomeni di doppia imposizione**.

Seminario di specializzazione

## IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto



**24 maggio 1915**

Elena Bacchin

Laterza

Prezzo – 18,00

Pagine – 264

Il 24 maggio 1915 l'Italia entrò nella prima guerra mondiale, dopo mesi di dibattiti, scontri, emozioni. Quel giorno chi la guerra l'aveva decisa si sentì sollevato. I vecchi alleati, ora nemici, accusarono l'Italia di tradimento; i nuovi alleati sperarono di sfruttare l'apertura di un altro fronte. Chi il conflitto l'aveva sognato festeggiava e correva ad arruolarsi; chi l'aveva osteggiato osservava in silenzio. Le truppe passarono maldestramente il confine e iniziarono a combattere. Ma quel 24 maggio c'era chi già combatteva un'altra guerra, in territori oltremare o sotto un'altra bandiera; chi veniva internato in quanto suddito nemico o sospetta spia e chi vedeva la propria città sottoposta al potere militare. C'era chi organizzava comitati civici, chi scioperava, o semplicemente si occupava dei fiori. Fu un conflitto nuovo, moderno, totale. Nelle prime 24 ore di guerra il conflitto entrò nelle case e nelle vite delle persone. Da Venezia ad Ancona, a Bari sotto alle bombe; dallo studio del ministro degli Esteri al confine dell'allora colonia libica; dai treni d'italiani d'Austria evacuati a Piazza del Plebiscito sotto una pioggia di fiori; dal commissariato di Vienna al salotto di D'Annunzio, al teatro Manzoni di Milano; dal municipio di Bologna alla piazzaforte di Messina, alla stazione di Volterra. Quel 24 maggio nulla poté essere (né sarebbe stato) come prima.



### **Storia politica del mondo**


Jonathan Holslag

Il Saggiatore

Prezzo – 32,00

Pagine – 523

Da sempre l'umanità ha desiderato la pace, da sempre l'ha considerata lo stato ideale cui aspirare: filosofi e poeti ne hanno cantato le lodi, sovrani e imperatori si sono vantati di aver trasformato le proprie terre in regni prosperi e pacifici. Eppure, se osserviamo la nostra storia, la realtà è stata assai diversa: la violenza ci ha accompagnati fin dal sorgere delle prime civiltà e tutti gli imperi del passato, da Roma alla Cina, hanno combattuto per gran parte della loro esistenza. Nel corso dei secoli ogni società umana, dal più piccolo villaggio al più grande stato nazionale, ha dovuto decidere come considerare i propri vicini: se alleati, potenziali nemici o avversari dichiarati. Jonathan Holslag ripercorre in un unico, monumentale volume tre millenni di storia, dall'Età del Ferro ai nostri giorni, narrando la nascita delle prime città stato, la trasformazione di piccole entità politiche in grandi potenze, l'ascesa e la caduta degli imperi dal Mediterraneo al Medio Oriente, dal subcontinente indiano all'Asia orientale. Con il respiro delle grandi narrazioni epiche, Holslag rivela la complessa rete di elementi che da sempre hanno influenzato le relazioni internazionali: la posizione geografica, le tratte commerciali, il controllo amministrativo e militare dei territori, la propaganda e l'uso politico della religione, oltre alle arti della diplomazia e della guerra, delle tregue e dei tradimenti. Storia politica del mondo non è solo l'affascinante racconto della lunga strada che ha condotto l'umanità fino al presente: è il testo essenziale per chiunque voglia capire a fondo l'origine dei conflitti tra i popoli che tuttora insanguinano la nostra convivenza sul pianeta. Un'opera che rivoluziona la nostra prospettiva sul passato e sul presente; una storia che nessuno oggi dovrebbe ignorare.



**Dancing Paradiso**

Stefano Benni

Feltrinelli

Prezzo – 10,00

Pagine – 80

Dancing Paradiso è un locale notturno di una crudele metropoli, dove “non bisogna essere buoni per entrare / accettano anche le carogne / e qualche volta le fanno cambiare”. È in quel locale che un angelo custode – l’“angelo angelica” – tenta di far confluire i cinque protagonisti di questa narrazione in versi: Stan il Pianista Triste che prepara un ultimo concerto per Bill, l’amico batterista morente in ospedale; Amina, giovane profuga che ha perso la madre passando il confine; Elvis, un hacker obeso e geniale chiuso in casa da anni, forse mitomane, forse assassino; la poetessa Lady, raffinata e ubriacona, ossessionata dal suicidio. Cinque creature della notte, senza un rifugio nel mondo, di cui a poco a poco, mentre si avvicina la serata al Dancing, scopriamo la storia grazie alle loro stesse parole. Assolo malinconici, struggenti, comici, crudeli, furibondi. Costretti alla solitudine, ciascuno di loro sembra aver perduto ogni speranza. A vegliare perché si incontrino, perché uniscano voci e musica in un racconto polifonico che indichi una possibile via di salvezza, l’angelo caduto dal cielo per stare con gli uomini, un angelo angelica straccione dalle ali sporche di fango, lui stesso solo fra i soli.



**L'inferno sulla vetta**

Mazzarello Paolo


Bompiani

Prezzo – 14,00

Pagine – 272

---

Raffaello (Jello) Zoja, ventisette anni, e suo fratello Alfonso, di otto anni più giovane, sono i figli del famoso anatomista Giovanni Zoja, che ha aiutato Cesare Lombroso a sviluppare le sue indagini di antropologia criminale. Nell'ateneo di Pavia, dove insegna il padre, i due sono avviati a promettenti carriere universitarie. La notte fra il 24 e il 25 settembre 1896 intraprendono la scalata del monte Gridone, nei pressi del Lago Maggiore, in compagnia dell'alpinista Filippo De Filippi. Tutto bene fin verso mezzogiorno, quando il tempo cambia bruscamente e si scatena una tempesta di neve che costringe i tre a rientrare. Ma i due fratelli non torneranno a casa. Partendo da questa vicenda tragica, Mazzarello ripercorre un tratto di storia dell'Università di Pavia che grazie ai contributi di Spallanzani, Volta e Golgi acquisisce prestigio internazionale e ci restituisce un quadro dell'ambiente accademico, attraversato nel corso dell'Ottocento da animate discussioni sulle grandi questioni del tempo (il darwinismo, l'anticlericalismo, il positivismo, il socialismo...). In questo contesto i due fratelli Zoja si muovono da protagonisti, finché il destino all'improvviso non rimescola quelle carte di cui la filosofia del tempo credeva di aver svelato tutti i trucchi.



**Nel mirino**

Azan Cudi

Longanesi

Prezzo – 19,00

Pagine – 304

---

Nel 2002 Azad Cudi è un ragazzo curdo-iraniano di diciannove anni costretto al servizio

militare nell'esercito iraniano. Rifiutandosi di combattere contro i suoi fratelli curdi, decide di disertare e fugge nel Regno Unito, dove chiede asilo, impara l'inglese e ottiene la cittadinanza. Dopo circa un decennio, quando esplode la guerra civile in Siria, Azad torna in Medio Oriente come volontario in missioni umanitarie. Nell'autunno 2014, dopo soli ventun giorni di addestramento, diventa uno dei diciassette tiratori scelti schierati dai curdi per difendere dall'attacco dell'Isis la città di Kobane, nella regione autonoma curda del Rojava. È una guerra atroce e impari, quella dei volontari che resistono all'assedio dell'Isis: i primi, nelle cui file combattono anche molte donne, sono solo duemila, mentre i jihadisti superano i dodicimila. E non resta che abbatterli uno a uno. In questa toccante testimonianza, Azad Cudi racconta dall'interno i lunghi mesi di sanguinose battaglie. Accompagnando il lettore nel suo sconvolgente viaggio dietro le linee del fronte, rivela senza reticenze il ruolo dei cecchini nella lotta e infine nella storica disfatta dell'Isis a Kobane. Alternando il diario di guerra a riflessioni politiche e personali, Azad si interroga su temi eterni come il prezzo della vittoria in termini di vite umane, gli effetti indelebili dell'esperienza bellica sul corpo e sulla mente dei combattenti, il dolore per la morte dei compagni di battaglia e delle centinaia di volontari grazie al cui sacrificio oggi il mondo ha una speranza in più di poter scongiurare una terribile minaccia.